



TRIBUNALE DI MODENA

- Ufficio del Giudice per le indagini preliminari -

Proc. Pen. n. 4648/18 r.g.n.r.

Proc. Pen. n. 5709/18 r.g.g.i.p.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice, dott.ssa Eleonora Pirillo

Letta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., in sede, in data 18.09.2019;
letta l'opposizione presentata dalla parte offesa;
visti gli atti del procedimento;
sciogliendo la riserva di cui alla camera di consiglio dell'05.02.2021

osserva

In data 18.09.2018 il P.M., ritenendo che le espressioni riportate nell'atto di denuncia-querela fossero scriminate dall'esercizio del diritto di critica di cui agli artt. 51 c.p. e 21 Cost., presentava richiesta di archiviazione. Avverso la stessa la persona offesa presentava formale atto di opposizione, a seguito del quale il G.I.P. fissava la data dell'udienza in Camera di Consiglio.

Nel merito, appaiono condivisibili le conclusioni del P.M. cristallizzate nella richiesta di archiviazione. Invero, le affermazioni evidenziate dalla persona offesa nell'atto di denuncia-querela e nell'opposizione non travalicano i limiti dell'esercizio del diritto di critica ex artt. 51 c.p. e 21 Cost., limiti che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sono identificabili nella verità del fatto narrato, nella corrispondenza all'interesse pubblico della critica stessa (c.d. pertinenza) e nella correttezza formale del linguaggio (c.d. continenza).

Per quanto concerne il requisito della verità, occorre specificare come lo stesso si declini peculiarmente nell'esercizio del diritto di critica, stante il fatto che *«il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti»* (Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 7499 del 14/04/2000, Rv. 216534). Sul punto, risulta tuttavia necessario ulteriormente distinguere *«la critica che si manifesti attraverso l'esposizione di una*

personale interpretazione» dalla situazione in cui *«un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica»*: se nel primo caso non è possibile, ai fini della configurabilità dell'esimente, *«pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato»*, nel secondo caso invece *«da tale requisito non può prescindersi»* (Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 8721 del 17/11/2017 Ud. (dep. 22/02/2018) Rv. 272432 - 01; cfr. anche giurisprudenza ivi citata). Nel presente procedimento, le affermazioni asseritamente diffamatorie risultano in tutta evidenza riconducibili alla prima tipologia di critica sopra menzionata, vale a dire quella sostanziatesi in una personale interpretazione di una situazione di fatto. Invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità tenda ad escludere l'efficacia scriminante del diritto di critica quando l'elaborazione critica, pur non risultando del tutto avulsa da un nucleo di verità, stravolga il fatto, manipolandolo o rappresentandolo in modo incompleto (cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 57005 del 27/09/2018; Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 7798 del 27/11/2018), nulla di ciò pare essersi verificato nel caso di specie. Difatti, il "nucleo di verità" da cui è originata la critica dell'indagato deve essere ravvisato unicamente nella circostanza che il sindacato FAI-CISL, come si legge nel Comunicato stampa del 09.01.2018 della FLAI-CGIL di Modena, *«sottoscrive accordi di continuità occupazionale»*, i quali, e già qui principia l'interpretazione personale dell'indagato, sarebbero riservati *«ai lavoratori che stanno zitti»*, al fine di *«lanciare messaggi chiari»* ai quei lavoratori della Castelfrigo che *«invece che stare zitti, hanno scelto di gridare mentre sono cacciati da quel sito produttivo»*; da tutto ciò deriva l'accusa alla FAI-CISL di fare *«parte del sistema»* degli appalti (accusa reiterata nel corso della trasmissione televisiva "La nostra economia", Tv Qui Modena, 15/01/2018). Appare quindi evidente che non vi sia stata alcuna manipolazione del fatto da cui originano le critiche mosse dall'indagato, consistente nella sottoscrizione da parte della FAI-CISL di accordi di continuità occupazionale con alcuni lavoratori. D'altronde le accuse, invero denigranti, di collusione con un "sistema" che prospera *«sull'evasione fiscale e contributiva, attirando in aggiunta altre illegalità, come il traffico di droga»* trovano il proprio fondamento non già in un fatto falso o manipolato, quanto piuttosto su una personale interpretazione dell'indagato in ordine alle finalità con cui i sopra menzionati accordi venivano conclusi: interpretazione che, come si è visto, non può pretendersi oggettivamente vera ai fini dell'operatività della scriminante ex artt. 21 Cost. e 51 c.p.

Nulla quaestio, per contro, relativamente al requisito della pertinenza: la critica di una sigla sindacale nei confronti di un'altra deve considerarsi corrispondente ad un interesse pubblico, quantomeno nella misura in cui essa abbia ad oggetto un'opposta strategia sindacale, come nel caso di specie, senza trasmodare in attacchi pretestuosi diretti unicamente a ledere l'immagine e la reputazione di una diversa organizzazione.

Da ultimo, deve ritenersi parimenti rispettato il requisito della continenza. Le espressioni adoperate dall'indagato, pur contraddistinte da toni aspri, non travalicano infatti i limiti della critica sindacale, per sua natura affine alla critica politica, e in quanto tale suscettibile di tollerare modalità espressive particolarmente sferzanti: «in tema di diffamazione, l'espressione del diritto di critica ad una condotta tenuta nell'ambito di attività sindacali è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti» (Sez. 5, Sentenza n. 46424 del 25/09/2013 Ud. (dep. 21/11/2013) Rv. 257586 - 01). I toni utilizzati dall'indagato, difatti, non scadono mai nella gratuita aggressione all'immagine e alla reputazione della FAI-CISL, in quanto, pur pungenti, risultano strettamente funzionali alla finalità di disapprovazione dell'operato di tale organizzazione.

Quanto articolato conduce a ritenere che il reato di diffamazione, seppure astrattamente integrato, sia scriminato dall'esercizio di critica, ai sensi dell'art. 51 c.p. e 21 cost.

In tale contesto non utili ed ultronee sarebbero le ulteriori attività di indagine prospettate dalla difesa di parte opponente.

Deve essere disposta l'archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto di reato.

P.Q.M.

Visti gli articoli 409-411 c.p.p.

Dispone la archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Modena, 11.02.2021

Il Giudice
dott.ssa Eleonora Pirillo

